



COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI
Città Metropolitana di TORINO

**REGOLAMENTO DELL'ALBO FORNITORI ON-
LINE PER LE AZIENDE ED I PROFESSIONISTI
DEL COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 23.12.2024

Sommario

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione	3
Art. 2 Campo di applicazione	3
Art. 3 Principi.....	3
Art. 4 Albo dei Fornitori on line – Struttura	4
Art. 5 Utilizzo dell’Albo.....	4
Art. 6 Preventiva pubblicazione	4
Art. 7 Presentazione delle istanze e modalità di compilazione della domanda di iscrizione.....	5
Art. 8 Requisiti generali di ammissione e relativi controlli	5
Art. 9 Qualifica del fornitore e relativo monitoraggio	6
Art. 10 Modalità di aggiornamento e variazione dei dati	6
Art. 11 Durata dell’iscrizione.....	6
Art. 12 Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione	7
Art. 13 Trattamento dati personali	7
Art. 14 Avvertenze	7
Art. 15 Controversie	8
Art. 16 Norme di rinvio	8

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Con l'adozione del presente Regolamento è istituito e disciplinato l'Albo dei Fornitori on-line per le Aziende ed i Professionisti del Comune di Riva presso Chieri, di seguito, per brevità, indicato come "Albo".
2. L'Albo dei fornitori è lo strumento con cui il Comune di Riva presso Chieri procede all'identificazione delle imprese più qualificate a fornire i lavori, le forniture ed i servizi di cui necessita e alla individuazione dei professionisti più qualificati a fornire prestazioni professionali.
3. La struttura preposta alla gestione dell'Albo è l'Ufficio Tecnico - Area Tecnica e tecnico manutentiva Edilizia Pubblica".
4. I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell'Albo sono erogati attraverso il portale del Comune di Riva presso Chieri <https://rivapressochieri.traspare.com/>
5. Gli scopi che il Comune di Riva presso Chieri persegue mediante l'istituzione dell'Albo sono i seguenti:
 - garantire la qualità delle prestazioni a favore del Comune di Riva presso Chieri nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
 - dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione e competenze professionali a cui far riferimento per l'approvvigionamento di servizi professionali, nei casi previsti dalle leggi vigenti;
 - offrire al Comune di Riva presso Chieri uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento delle forniture, di servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i).

Art. 2

Campo di applicazione

1. L'Albo è utilizzato dal Comune di Riva presso Chieri, tra l'altro, nei seguenti casi:
 - selezione degli operatori economici da invitare per gli approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo di trattativa diretta;
 - invito ad imprese qualificate ai fini della loro partecipazione a procedure ristrette e negoziate;
 - acquisizioni in economia nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023;
 - selezione dei professionisti per affidare incarichi professionali;
 - altri casi individuati dalla normativa vigente.
2. La selezione dei fornitori è effettuata dal Comune di Riva presso Chieri.
3. Agli operatori economici e ai professionisti, definiti soggetti o fornitori in generale, potrà essere richiesto, a discrezione del Comune di Riva presso Chieri, di provare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo.
4. La formazione dell'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito dei soggetti iscritti, ma permette al Comune di Riva presso Chieri l'individuazione dei fornitori e dei soggetti ai quali affidare incarichi professionali, forniture di beni o affidamento di lavori; l'iscrizione non comporta, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Riva presso Chieri né vincola il Comune di Riva presso Chieri a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al soggetto iscritto, in ordine all'eventuale conferimento.

Art. 3

Principi

Il Comune di Riva presso Chieri, nell'utilizzo del presente Albo, si impegna ad ottemperare ai principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,

proporzionalità, pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti

Art. 4

Albo dei Fornitori on line – Struttura

1. L'Albo è strutturato in due sezioni separate e dedicate rispettivamente ai Fornitori e ai Professionisti; le singole sezioni sono articolate in categorie merceologiche, il cui elenco completo è presente sul portale del Comune di Riva presso Chieri <https://rivapressochieri.traspare.com/>. Per sopravvenute esigenze organizzative, detto elenco può essere integrato e/o variato, sia nel numero sia nella denominazione delle categorie merceologiche, a cura della struttura preposta alla sua gestione.
2. Il Comune di Riva presso Chieri utilizza l'Albo dei fornitori on-line come strumento idoneo all'identificazione dei soggetti qualificati a fornire beni, servizi e lavori di cui necessita. L'Albo individua l'elenco delle categorie merceologiche, che si identificano sia per descrizione che per codice, alle quali sono iscritti i soggetti fornitori di beni, servizi e lavori.
3. L'iscrizione all'Albo Fornitori avviene a seguito di richiesta da parte dei soggetti interessati secondo le modalità descritte nell'art. 5.
4. L'Albo Fornitori è di esclusivo interesse del Comune di Riva presso Chieri, per cui la scelta dei soggetti da invitare alle gare o alle trattative viene effettuato secondo criteri di assoluta imparzialità, nel rispetto della rotazione, a giudizio insindacabile del Comune di Riva presso Chieri.
5. L'iscrizione all'Albo Fornitori non dà perciò alcun diritto al soggetto iscritto di essere invitato a tutte le procedure d'acquisto indette dal Comune di Riva presso Chieri.
6. Per le procedure di gara di importo superiore alla soglia comunitaria, il Comune di Riva presso Chieri procederà all'individuazione degli offerenti con le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
7. Il Comune di Riva presso Chieri si riserva la possibilità di invitare alle procedure di gara quei soggetti che, per oggetto, specializzazione e/o produzione, risultano fornitori esclusivi sul mercato, ancorché non iscritti all'Albo.

Art. 5

Utilizzo dell'Albo

1. L'Albo viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente art. 4 in relazione a procedure telematiche e con le modalità operative di cui ai seguenti commi:
 - sia in caso di adozione di procedure tradizionali che di procedure telematiche, il Comune di Riva presso Chieri, ai sensi delle disposizioni vigenti, attua il criterio della rotazione al fine di conseguire la massima trasparenza.
 - l'invito sarà rivolto ai soggetti individuati con riferimento alla categoria merceologica come sopra specificata.
 - in casi particolari e motivati e comunque quando ciò sia necessario per assicurare la migliore fornitura o servizio, il Comune di Riva presso Chieri si riserva di avvalersi in deroga anche di soggetti non iscritti, e/o individuati in maniera diretta.

Art. 6

Preventiva pubblicazione

1. La formazione dell'Albo di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune di Riva presso Chieri nel rispetto del principio di trasparenza. L'avviso verrà pubblicato sul Portale internet del Comune di Riva presso Chieri.
2. Il Comune di Riva presso Chieri si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta

alle imprese. Nell'avviso saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi all'Albo Fornitori e le modalità per l'iscrizione da parte degli interessati.

Art. 7

Presentazione delle istanze e modalità di compilazione della domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, secondo la procedura di seguito descritta. I soggetti interessati potranno collegarsi al portale <https://rivapressochieri.traspare.com/>
2. Il soggetto che intende registrarsi presso l'ente come fornitore ha a disposizione un Wizard che assiste l'utente durante tutta la procedura di iscrizione. Tale procedura permette di inserire i dati e la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili alla identificazione e connotazione di ciascuna impresa, quali, a titolo non esaustivo: i prodotti o i servizi in relazione alla fornitura dei quali intendono iscriversi (seguendo la classificazione merceologica recepita dalle apposite procedure del portale), informazioni di carattere commerciale e tecnico, le certificazioni possedute.
3. I Professionisti, invece, dovranno inserire il proprio curriculum vitae in formato europeo che attesti le proprie specializzazioni e le relative competenze ed esperienze professionali. A pena di esclusione, il curriculum dovrà recare, in calce, l'autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi.
4. Durante la procedura di iscrizione all'albo fornitori, l'operatore economico sarà autenticato tramite le credenziali di accesso impostate durante la registrazione alla piattaforma Traspare.
5. Agli operatori economici che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione, via posta elettronica, dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Albo.

Art. 8

Requisiti generali di ammissione e relativi controlli

1. Il Comune di Riva presso Chieri si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle Imprese e dai Professionisti.
2. La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni.
3. La mancata risposta alle richieste di documentazione del Comune di Riva presso Chieri, la mancata comunicazione delle variazioni di status o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'Albo fornitori, ferma restando ogni altra azione per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
4. I requisiti di carattere generale, morale, tecnico-finanziario rappresentano presupposti vincolanti per ogni altro accertamento e pertanto, in assenza di uno solo di essi, il procedimento per l'iscrizione del fornitore verrà interrotto.
5. Le domande incomplete o irregolari saranno accettate soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate.
6. L'istruttoria sarà effettuata dalla struttura del Comune di Riva presso Chieri preposta alla gestione dell'Albo, secondo l'ordine cronologico di acquisizione a sistema, e comunque, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza, completa degli allegati previsti. Il Comune di Riva presso Chieri comunicherà a ciascun soggetto richiedente, attraverso la piattaforma, l'esito dell'istruttoria.
7. Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione, entro il termine di ulteriori 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la citata struttura comunicherà attraverso il sistema ovvero tramite comunicazione scritta i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Successivamente al ricevimento della comunicazione, il soggetto interessato potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione utili

all'iscrizione. La medesima struttura valuterà la documentazione integrativa prodotta, nei termini e con le modalità esposte nei commi precedenti. Fermo restando che le dichiarazioni possono essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., il Comune di Riva presso Chieri verificherà la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze presentate.

8. L'iscrizione all'Albo diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale del Comune di Riva presso Chieri visibile sul portale <https://rivapressochieri.traspare.com/>

Art. 9

Qualifica del fornitore e relativo monitoraggio

1. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di esclusione dalle gare, dai singoli capitolati nonché di quanto espressamente previsto nel presente regolamento, il fornitore deve garantire l'affidabilità in relazione alla qualità della fornitura di beni e servizi, al rapporto costo-qualità, al rispetto dei tempi di realizzazione e/o di consegna, agli aspetti organizzativi, al rispetto delle norme tecniche e delle normative sul lavoro, alle eventuali forme di certificazione di prodotto di azienda.
2. Il Comune di Riva presso Chieri mantiene attivo, durante il periodo della fornitura, un processo di monitoraggio e controllo interno dei fornitori iscritti per garantirsi che esse operino conformemente ai requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta.
3. Il Comune di Riva presso Chieri provvede alla cancellazione dei fornitori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco.
4. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al precedente comma con cadenza di norma annuale il responsabile dell'Albo dei fornitori, di cui al precedente art. 1 comma 3, o suo delegato procede a revisionare l'elenco dei fornitori, effettuando le opportune verifiche in materia di requisiti richiesti, per almeno il 5% degli iscritti all'albo in questione. I controlli di cui all'art. 52 del d.lgs. 36/2023 svolti da parte dell'ente ad opera dei responsabili delle aree organizzative concorrono al raggiungimento della predetta percentuale del 5% per un massimo del 75% della stessa.

Art. 10

Modalità di aggiornamento e variazione dei dati

1. L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica saranno effettuate a cura e responsabilità del singolo fornitore.
2. Il soggetto iscritto è tenuto periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'Albo dei fornitori, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali.
3. Il soggetto iscritto è obbligato ad aggiornare tutte le variazioni che sono intervenute nella sua struttura societaria e/o nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti per i quali è stata effettuata l'iscrizione, entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. In tal senso il Comune di Riva presso Chieri è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.
4. In ogni momento, il Comune di Riva presso Chieri, qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere ai soggetti iscritti l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo fornitori.

Art. 11

Durata dell'iscrizione

1. Le Imprese e i Professionisti rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e cancellazione di cui al successivo art. 12.

2. Resta salva, comunque, la facoltà del soggetto iscritto di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella propria istanza di iscrizione. Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell'aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione del fornitore, si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente art. 7, durante la quale il fornitore sarà temporaneamente sospeso dall'Albo.

Art. 12

Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione

1. Non possono essere iscritti all'Albo i fornitori per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione o che non possiedano i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 94 e 95 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
2. Il fornitore nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall'avvenuto accertamento.
3. La struttura preposta alla gestione dell'Albo, a sua discrezione, o se del caso, d'ufficio, può sospendere il fornitore dall'Albo per un periodo adeguato o cancellare lo stesso, qualora riscontri o si manifesti nei suoi confronti quanto segue:
 - incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa, con le modalità già sopra esposte;
 - perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo;
 - cessazione di attività professionale;
 - grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al fornitore;
 - grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
 - ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;
 - inadempienze contrattuali;
 - omissione di comunicazioni, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, delle variazioni da parte del fornitore;
 - ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.
4. Il provvedimento di sospensione o cancellazione:
 - viene adottato direttamente dal responsabile della struttura preposta alla gestione dell'Albo;
 - è comunicato al fornitore interessato;
 - può essere revocato, su richiesta documentata del fornitore, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la sospensione o cancellazione ovvero quando il soggetto presenti domanda di cancellazione della propria candidatura.

Art. 13

Trattamento dati personali

Il Comune di Riva presso Chieri garantisce che il trattamento dei dati personali del Fornitore avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente regolamento. I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

Art. 14

Avvertenze

1. L'account e le password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema sono personali. Gli Utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti; non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva

responsabilità. Il fornitore dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Google Chrome, Firefox, etc.).

2. Il Comune di Riva presso Chieri non è tenuto a corrispondere alcun compenso e/o rimborso ai partecipanti per qualsiasi titolo o ragione per le domande presentate.

Art. 15

Controversie

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione delle presenti regole, è competente il Foro di Torino.

Art. 16

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente in materia di forniture di beni e servizi, al D.P.R. 445/2000 e al D.Lgs. 36/2023. Il presente regolamento può essere modificato o revocato a seguito di modifiche della vigente normativa in materia.